

ATTO ISTITUTIVO DI TRUST

Questo atto

Sottoscritto in Bologna il giorno lunedì ventidue del mese di dicembre dell'anno 2003

Da

..... SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede in, Via, n°, iscritta al Registro delle Imprese di Ravenna con codice fiscale, capitale Euro 27.560 (ventisettemilacinquecentosessanta) in persona del suo legale rappresentante, nato a Bologna il e residente in, Via, n°, frazione, cod.fisc., di seguito denominata la "Disponente", autorizzato nella sua qualità di Amministratore Unico dal vigente statuto sociale.

PREMESSO CHE

- la Disponente, in data 25 Marzo 1980 ha rilasciato obbligazione fidejussoria prot. n° 1505/DIR/gb dell'importo di £.78.268.800=(settantottomilioniducentosessantottomilaottocento), pari ad €. 40.431,76= (quarantamilaquattrocentotrentuno virgola settantasei), a favore della Banca Operaia di Bologna (ora Banca Agricola Mantovana spa);
- tale obbligazione fidejussoria tutt'oggi è pendente a carico della Disponente;
- la Disponente sta effettuando una serie di operazioni che le consenta a breve di conseguire a bilancio l'intera disponibilità della somma suddetta, oggi solo parzialmente disponibile;
- al riconoscimento del Trust istituito con questo atto si applicano le disposizioni della Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge del 16 ottobre 1989 n.364 ed entrata in vigore l'1 gennaio 1992, salve successive disposizioni di maggior favore;

ATTESTA QUANTO SEGUE:

Parte I: Dati Istitutivi

1. Istituzione di Trust

1.1 Il Trust qui istituito dalla Disponente con effetto immediato è denominato "Trust Security 2003" di seguito denominato il "Trust".

1.2 Il Trust è irrevocabile.

2. Scopo del Trust

2.1 La Disponente istituisce questo Trust allo scopo di conseguire la certezza che la somma di €. 40.431,76= (quarantamilaquattrocentotrentuno virgola settantasei) sia, e rimanga segregata nel tempo a venire, intendendola destinare esclusivamente a far fronte all'obbligazione fidejussoria di cui in premessa, secondo le modalità e le tempistiche previste in questo Atto.

3. Individuazione del Trustee

3.1 Trustee di questo Trust è la SOFIR TRUSTS COMPANY srl con sede legale in Bologna Via Ugo Bassi n. 7, capitale sociale Euro 10.00 (diecimila), iscritta al Registro delle Imprese di Bologna con codice fiscale 02117941209, rappresentato dal Consigliere Delegato legale rappresentante rag. CHIEFFO GIUSEPPE, nato a Bologna il 26 ottobre 1947 domiciliato per la carica in Bologna Via Ugo Bassi n. 7, professionista, autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21 maggio 2001 che in estratto autentico trovasi allegata al rogito Sertori in data 19 marzo 2003 rep.n. 48506/14028; di seguito denominato "Trustee".

4. Individuazione dei beni in Trust

4.1 Sono Beni in Trust:

- i. il danaro liquido che la Disponente trasferisce qui contestualmente al Trustee pari alla somma iniziale di €. 30.000,00= (trentamila);
- ii. il danaro liquido che la Disponente trasferirà successivamente al Trustee fino alla concorrenza della somma di €. 10.431,76= (diecimilaquattrotrentuno virgola settantasei) nel termine perentorio del 31 dicembre 2004;
- iii. l'ulteriore ed eventuale somma, fino al tetto massimo del 20% rispetto alla somma di cui alla lett.ii che precede, laddove ciò si renda necessario, al solo fine di garantire al Trustee mezzi sufficienti per il pagamento delle spese del Trust;
- iv. i frutti, i proventi e le rendite derivanti a qualunque titolo dai Beni in Trust;

4.2 Nessun bene diverso, o somma ulteriore, rispetto a quanto indicato al precedente art. 4.1 potrà essere trasferito al Trustee di questo Trust.

4.3 I Beni in Trust sono trasferiti in piena ed esclusiva proprietà al Trustee, affinché se ne avvalga e ne disponga esclusivamente secondo le modalità e per gli scopi di questo Trust.

5. Segregazione e Separazione dei Beni in Trusts

5.1 I Beni in Trust sono a tutti gli effetti segregati o separati dal patrimonio sociale e/o personale del Trustee, non sono in alcun caso aggredibili dai creditori sociali – o personali - del Trustee, non fanno parte in alcun modo della massa attiva in sede fallimentare o esecutiva del Trustee e non formano oggetto della successione ereditaria del Trustee, non fanno parte di alcuna convenzione matrimoniale o del regime patrimoniale del Trustee, e non sono in alcun caso aggredibili né dai suoi creditori, né dai creditori personali della Disponente di qualunque grado.

6. Individuazione del Guardiano

6.1 Guardiano di questo Trust è il dr. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ di _____, Via _____ n° _____, cod. fisc. _____ di seguito denominato il "Guardiano".

Parte II : Disposizioni Generali

7. Durata del Trust

7.1 Questo Trust ha durata di anni 20 (venti) decorrenti dalla data della sua istituzione, ed in tale caso si procederà come al successivo **art. 30.**

7.2 Questo Trust dovrà altresì cessare anticipatamente rispetto al termine di cui all'**art.7.1** al solo verificarsi tassativo di una delle seguente ipotesi:

- a) l'esibizione da parte del Guardiano, al Trustee, della dichiarazione in originale emessa dalla Banca a ciò titolata nella quale risulti l'avvenuta liberazione della Disponente dall'obbligazione fidejussoria di cui in premessa, ed in tale caso si procederà come al successivo **art. 31**;
- b) l'esibizione da parte del Guardiano, o della Disponente, della dichiarazione scritta, o atto equipollente purchè scritto, portante l'intimazione della Banca a ciò titolata, ad escutere nei confronti della Disponente la fideiussione di cui in premessa, ed in tale caso si procederà come al successivo **art. 32**
- c) l'avvenuto fallimento con sentenza del Tribunale della Disponente ed in tale caso si procederà come al successivo **art. 32.bis**

8. Legge Regolatrice del Trust

8.1 Questo Trust è regolato dalla Legge di Jersey, di seguito denominata la "Legge Regolatrice".

8.2 Il Trustee potrà sostituire in qualsiasi momento detta legge con altra, rispetto alla quale siano validi sia il Trust, sia sue singole disposizioni, dando menzione di ciò nel Libro degli Eventi di cui all'**art.19** In tale circostanza, il Trustee avrà il potere di modificare le disposizioni di questo atto che siano incompatibili o eccessivamente onerose rispetto alla nuova legge regolatrice, fermo il rispetto dello scopo di questo Trust.

8.3 Qualunque modifica alla legge regolatrice di questo Trust, anche per sopravvenienza di legge italiana disciplinante l'istituto del Trust, dovrà inderogabilmente avvenire con l'ausilio di un avvocato iscritto all'Albo e con la compartecipazione obbligatoria del Guardiano, libero di esprimere veti e opinioni e di un Notaio iscritto a ruolo.

8.4 I veti espressi dal Guardiano nell'ipotesi di cui all'**art.8.3** sono vincolanti.

9. Legge dell'Amministrazione

9.1 Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla Legge Regolatrice di questo Trust e dalla legge italiana.

9.2 Per l'applicazione della legge italiana il Trustee è considerato quale gestore di beni che sono in sua piena proprietà dal punto di vista della titolarità del relativo diritto di proprietà e dominicale ma l'esercizio di tale diritto su detti beni è limitato ed esclusivamente finalizzato a soddisfare e perseguire lo scopo di questo Trust di cui all'**art.2**.

9.3 La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti posti in essere dal Trustee in Italia sono regolati dalla legge italiana.

10. Autorità giudiziaria

10.1 Ogni controversia relativa all'istituzione o agli effetti di questo Trust o ai diritti dei Beneficiari o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo atto è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana, foro di Bologna.

11. Procedura obbligatoria di conciliazione

11.1 Il Trustee, il Guardiano o la Disponente che intendano proporre un'azione giudiziaria ai sensi dei precedenti articoli sono tenuti, prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, a richiedere l'esperimento della procedura obbligatoria di conciliazione.

11.2 Tale Conciliatore, designato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, su richiesta dell'interessato, convoca le parti davanti a sé senza formalità di sorta, proponendo i termini della conciliazione ed obbligatoriamente decidendo anche in ordine alla spettanza delle spese relative alla conciliazione.

11.3 Ove la conciliazione abbia luogo, se ne dà atto in una scrittura privata autenticata sottoscritta dalle parti e dal Conciliatore.

11.4 Ove la conciliazione non abbia luogo, se ne dà atto in una dichiarazione di infruttuoso esperimento della procedura di conciliazione a firma del solo Conciliatore.

11.5 Il compenso del Conciliatore sarà determinato ai sensi della Tariffa Forense in Vigore, applicando la voce "Attività Stragiudiziale".

12. Forma e lingua degli atti

12.1 Tutti gli atti relativi all'istituzione, alle eventuali modificazioni ed alla cessazione di questo Trust dovranno essere redatti nella forma della scrittura privata autenticata, ovvero in forma equivalente, e di tali atti dovrà essere data notizia nel Libro degli Eventi di cui all'**art. 19**.

12.2 Ogni comunicazione che venga compiuta secondo quanto previsto in questo Trust dovrà essere in lingua italiana.

12.3 Ogni annotazione sul Libro degli Eventi di cui al successivo **art.19**, dovrà essere fatta in lingua italiana.

13. Riservatezza

13.1 Il Trustee non può comunicare ad alcuno alcuna informazione riguardante questo Trust né consegnare alcun documento riguardante questo Trust o atti compiuti in esecuzione di questo Trust, a meno che:

- sia disposto dalla Legge Regolatrice;

- sia disposto in un provvedimento di un Giudice avente giurisdizione in forza degli articoli che precedono;
- sia ritenuto necessario dal Trustee per il compimento di un atto di amministrazione, o di disposizione;
- sia necessario in quanto finalizzato alla difesa del Trust in un procedimento giudiziario;
- sia necessario per ottenere una consulenza professionale indispensabile per il perseguimento degli scopi di questo Trust.

13.2 In ogni caso il Trustee:

- fornirà al Guardiano ogni informazione utile a dare contezza dei redditi del Trust;
- consegnerà ogni documento laddove esistente riguardante il Trust al termine del Trust stesso.

Parte III: Il Trustee

14. Poteri del Trustee

14.1 Il Trustee dispone dei Beni in Trust senza alcuna limitazione che non derivi e risulti da questo Trust e senza dovere mai altrimenti giustificare i suoi poteri che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario di Beni in Trust.

14.2 In particolare il Trustee potrà, al solo fine di accrescere e consolidare il valore commerciale complessivo dei Beni in Trust, prudentemente investire nel mercato mobiliare i proventi e le rendite derivanti dalla gestione dei Beni in Trust privilegiando, non il reddito ritraibile, ma la solidità dell'investimento. Pertanto la formula d'investimento dovrà avere esclusivamente la forma di gestione patrimoniale conservativa avente ad oggetto titoli obbligazionari di stato o equipollenti nonché titoli obbligazionari societari caratterizzati da "investment grade".

14.3 Il Trustee ha capacità processuale attiva e passiva in relazione al Trust e ai Beni in Trust .

14.4 Il Trustee può comparire nella sua qualità avanti a notai e a qualunque pubblica autorità senza che mai possa essergli eccepita mancanza o indeterminatezza di poteri.

14.5 Il Trustee può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere prescrizioni o direttive sulla gestione e amministrazione dei Beni in Trust.

14.6 Il Trustee può nominare e delegare quindi avvocati, commercialisti o altri professionisti per la gestione di questo Trust purchè regolarmente iscritti nel relativo Albo professionale.

15. Divieti ed Obblighi del Trustee

15.1 In relazione agli scopi perseguiti da questo Trust, il Trustee, non potrà in nessun caso:

- a. acquistare beni immobili con i Beni in Trust;
- b. speculare o comunque investire in Borsa;

- c. attivarsi personalmente per ottenere dalla Banca a ciò titolata, l'estinzione o la liberazione della Disponibile, dalla obbligazione fidejussoria di cui in premessa.

16. Custodia

16.1 Il Trustee ha l'obbligo di far sì che venga raggiunto lo scopo perseguito da questo Trust e quindi custodire diligentemente i Beni in Trust.

16.2 Il Trustee è tenuto al compimento di qualsiasi attività necessaria a garantire e tutelare la consistenza fisica ed il valore economico dei Beni in Trust, il titolo di appartenenza e se del caso il possesso in favore del Trustee.

16.3 Il Trustee è liberato da ogni responsabilità in ordine alla custodia dei Beni in Trust qualora li depositi presso un Istituto bancario di primaria importanza al nome di questo Trust o nella sua qualità di Trustee di questo Trust.

16.4 Il deposito può aver luogo anche unitamente a titoli appartenenti ad altri Trusts ma solo qualora si tratti di titoli nominativi intestati al Trust o al Trustee del "Security 2003" e non negoziati in alcun mercato regolamentato, sempre che nel deposito il Trustee individui e distingua i titoli dei diversi trusts.

17. Segregazione

17.1 Il Trustee è obbligato a tenere i Beni in Trust separati dai propri, e da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato da terzi.

17.2 Tutte le volte in cui trattasi di beni o diritti iscritti o iscrivibili in pubblici registri o in registri privati, il Trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee del Trust o a nome del Trust o in qualsiasi altro modo rilevi l'esistenza del Trust ed è tenuto, qualora tale iscrizioni o trascrizioni gli vengano negate, a promuovere ogni azione legale rivolta al riconoscimento e alla tutela di questo diritto in capo agli stessi.

17.3 I rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i contratti dallo stesso stipulati saranno intestati al Trustee nella sua qualità o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust e ogni somma sarà depositata nei conti correnti così denominati ed obbligatoriamente distinti.

18. Obbligo di rendiconto

18.1 Il Trustee dovrà redigere entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione scritta, da annotarsi sul Libro degli Eventi del Trust, di cui all'art.19., della gestione dei Beni in Trust e del loro impiego riguardo allo scopo del Trust. Tale relazione dovrà altresì essere inviata al Guardiano a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e comunque in tale relazione egli dovrà dar conto delle spese sostenute in relazione ai beni in Trust conformemente a quanto disposto dall'art. 4.1 lettera iii. La prima relazione dovrà essere redatta entro il 31 gennaio 2005.

19. Libro degli Eventi del Trust

19.1 Il Trustee è obbligato ad istituire il “Libro degli Eventi del Trust”, preventivamente vidimato nelle forme di legge, le cui annotazioni consentiranno ai terzi di farvi pieno affidamento, di seguito denominato il “Libro degli Eventi”.

19.2 Il Trustee dovrà annotare in tale Libro ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare memoria nonché gli estremi di qualsiasi atto, da farsi per iscritto ai sensi di questo Trust, o corrispondenza intercorsa, e comunque dovrà mantenere una raccolta completa di tali atti e documentazione.

19.3 Il Trustee dovrà esibire al Guardiano il Libro degli Eventi in qualsiasi momento gli venisse da questi richiesto, anche verbalmente.

19.4 In Ogni caso il Trustee è obbligato a riportare diligentemente nel Libro degli Eventi ciascuna delle previsioni, o degli eventi, di cui alla **Parte V** di questo Trust

20. Responsabilità del Trustee

20.1 Il Trustee è manlevato da ogni responsabilità per i propri atti, tranne quando si sia comportato in difformità delle prescrizioni di legge ovvero:

- abbia violato le disposizioni di questo regolamento;
- abbia agito in conflitto anche potenziale di interessi sebbene nessun danno sia derivato al Trust;
- non abbia regolarmente tenuto il Libro degli Eventi secondo le prescrizioni di questo Trust.

20.2 Il Trustee è responsabile dell'operato di terzi dallo stesso incaricati o delegati al compimento di atti relativi a questo Trust, tranne che per quei soggetti che risultino iscritti nei relativi Albi professionali o, ove non previsti, siano comunque legalmente abilitati ad svolgere tali attività. Di ogni delega o incarico conferito a terzi il Trustee dovrà darne comunicazione scritta al Guardiano che potrà opporsi alla scelta effettuata dal Trustee solo per fondati e gravi motivi.

20.3 Il Trustee è obbligato a rispettare le volontà del Guardiano solo quando risulta da questo atto e quindi in altri termini dovrà attenersi alle determinazioni del Guardiano solo laddove le stesse siano richieste con la formula dell'obbligatorio consenso\dissenso scritto del Guardiano o siano definite come vincolanti. Diversamente, l'eventuale divergenza fra la volontà del Guardiano e quella del Trustee, rileverà ai fini della responsabilità allo stesso ascrivibile in ordine alle conseguenze di tali determinazioni rispetto allo scopo del presente atto.

20.4 Salve le disposizioni e le limitazioni espresse in questo atto, le facoltà ed i poteri del Trustee rimangono tuttavia pieni.

21. Responsabilità patrimoniale del Trustee per violazione di questo Trust

22.1 Il Trustee che venga ritenuto responsabile per violazioni di questo Trust commesse con dolo o colpa grave, anche con provvedimenti giurisdizionali o di accertamento provvisorio, dovrà rispondere con il suo personale patrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art.2740 c.c.

22. Dimissioni del Trustee

22.1 Il Trustee potrà in qualsiasi momento dare le sue dimissioni dalla carica senza obbligo di motivazione alcuna, con lettera raccomandata al Guardiano ed alla Disponente con preavviso di 60 giorni.

22.2 In caso di revoca o di dimissioni del Trustee, questi è tenuto a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per trasferire i Beni in Trust al suo successore, consegnando qualsiasi atto o documento in suo possesso relativo al Trust, fornendo ogni ragguaglio venisse richiesto e più in generale facendo sì, per quanto in suo potere, che il nuovo Trustee possa prendere possesso dei Beni in Trust e assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.

22.3 In ogni caso le risultanze del Libro degli Eventi fanno piena prova della qualità di Trustee.

23. Revoca del Trustee

23.1 Il Trustee può essere revocato dal Guardiano come previsto all'**art.26.1 lett.f** con preavviso di 30 gg. a mezzo lettera raccomandata.

23.2 Qualunque interessato può chiedere in qualunque tempo la revoca del Trustee al Guardiano e questi agirà secondo quanto previsto agli **artt.24.4-5**

23.3 Il Trustee revocato cessa immediatamente dalla carica e si applicano le norme sulla sua successione di cui all'**art. 24**.

24. Successione del Trustee

24.1 Il Trustee nominato rimane in carica fino alla sua morte, dimissioni o revoca.

24.2 Il Trustee dimissionario resta in carica comunque fino a quando un nuovo Trustee non ricopra l'ufficio.

24.3 L'ufficio di Trustee si intende ricoperto dal nuovo Trustee quando venga annotata la sua accettazione a ricoprire l'ufficio nel Libro degli Eventi con decorrenza immediata.

24.4 La nomina del nuovo Trustee, o dei nuovi Trustees, spetta al Guardiano che provvederà a sua insindacabile giudizio. Qualora opti per una persona giuridica questa dovrà avere la forma della Trust Company con sede in un paese europeo che dia garanzie di comprovata solidità ed esperienza.

24.5 Nella scelta del nuovo Trustee, il Guardiano potrà chiedere opinioni, o anche far designare direttamente il nuovo Trustee, a qualsiasi Autorità – anche giudiziaria - o Ordine professionale ritenesse opportuno e potrà altresì accogliere il suggerimento proveniente dal Trustee dimissionario.

24.5 bis Il Trustee revocato cessa immediatamente dalla carica e fino alla nomina di un nuovo Trustees, verrà sostituito nell'esercizio provvisorio della carica dal Guardiano, che in tal caso

cesserà dall'ufficio di Guardiano per il tempo provvisorio di copertura della carica di Trustee, che in ogni caso non potrà superare il termine di 6 mesi solari.

24.6 In ogni caso Trustee di questo Trust potrà essere solo un unico soggetto.

25. Compenso del Trustee

25.1 Il compenso del Trustee, posto a carico dei Beni in Trust, è convenuto in una somma annuale pari ad €. 600 (seicento) da corrisondersi in unica rata entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 31 gennaio 2005.

5.2 Il compenso di cui all'**art.25.1** rimarrà invariato per tutta la durata di questo Trust e decorso il primo anno, sarà sottoposto a rivalutazione annuale nella misura del 100% dell'indice Istat annuale per le famiglie di operai ed impiegati.

25.3 Ogni spesa sostenuta dal Trustee per l'adempimento delle sue funzioni è a carico del Trust e di essa dovrà essere tenuta apposita e regolare menzione contabile nel Libro Degli Eventi.

25.6 In caso di nomina di nuovo Trustee, il compenso dello stesso resta regolato dal presente **art.25**.

Parte IV: il Guardiano

26. Doveri e Poteri del Guardiano

26.1 Il Guardiano, secondo le norme di correttezza, buona fede, diligenza ed imparzialità, ha il dovere e diritto di:

- a. vigilare sul perseguimento delle finalità di questo Trust e sulla regolare osservanza dei principi di questo Trust;
- b. vigilare sulle attività tutte poste in essere dal Trustee affinché le stesse rispettino gli scopi che questo Trust vuole perseguire;
- c. esprimere parere scritti tutte le volte in cui gli vengano richiesti e comunque in tutti i casi analiticamente previsti in questo Trust e laddove l'atto da porre in essere, per il quale il Trustee richiede parere, debba avere una forma particolare, nella stessa forma dell'atto da compiersi.
- d. esprimere la propria opinione tutte le volte in cui lo ritenga opportuno, anche richiedendo che venga riportata sul Libro degli Eventi, in relazione a qualsiasi attività del Trustee anche se non richiesta;
- e. agire contro il Trustee nei modi che riterrà più opportuni, in caso di violazione da parte di quest'ultimo delle disposizioni di questo Trust, della legge applicabile e della legge italiana;
- f. revocare il Trustee, qualora ritenga che siano state violate le disposizioni di questo Trust e nell'esercizio di tale potere il Guardiano gode di assoluta discrezionalità e non dovrà mai risponderne se non nel solo caso di dolo;
- g. nominare un nuovo Trustee;

h. chiedere ed ottenere in qualsiasi momento dal Trustee copia di ogni atto o documento riguardante il Trust o i Beni in Trust;

27. Elezione di domicilio

27.1 Il Guardiano elegge quale domicilio presso il quale il Trustee dovrà inviare qualsiasi comunicazione di cui al presente Trust in _____, frazione _____, Via _____ n. _____ (C.A.P. _____), e tale domicilio verrà riportato nel Libro Degli Eventi.

28. Successione del Guardiano

28.1 Il Guardiano rimane nell'ufficio fino alla sua morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni.

28.2 Il Guardiano può dimettersi dalla carica, senza obbligo di motivazione alcuna, con preavviso di 90 giorni da inviarsi con lettera raccomandata al Trustee ed alla Disponente, nominando la persona che la sostituirà nella carica a sua insindacabile scelta. Di tale evento deve esserne data menzione nel Libro degli Eventi.

28.3 Nell'ipotesi di cui all'**art.28.2** ed il Guardiano che intenda dimettersi non abbia trovato un suo successore, lo stesso deve chiedere la nomina del suo successore a qualsiasi Autorità – anche giudiziaria – o Presidente di Ordine Professionale ritenesse opportuno e rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Guardiano.

28.4 Il numero di Guardiani di questo Trust non potrà mai essere superiore ad uno e il Guardiano potrà avere la forma della persona giuridica legittimata a svolgere attività di Guardiano dal proprio oggetto sociale.

28.5 Nell'ipotesi di morte o revoca del Guardiano, la nomina del suo successore potrà essere promossa dalla Disponente con ricorso al Presidente del Tribunale che sceglierà con assoluta discrezionalità.

28.6 Qualora il Tribunale rifiutasse di provvedere a tale nomina, l'interessato potrà rimettere tale nomina, a sua scelta, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna o al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna o al Presidente del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Bologna.

28.7 Il Guardiano uscente dovrà consegnare ai suoi successori ogni e qualsiasi documento relativo all'ufficio ricoperto e più in generale consentire al successore di ricoprire immediatamente l'ufficio nel modo migliore e più celere possibile.

28.8 Il successore rivestirà a tutti gli effetti la carica di nuovo Guardiano non appena la sua accettazione verrà annotata nel Libro degli Eventi del Trust.

28.9 In ogni caso, qualora vi sia un periodo di vacatio nella nomina del Guardiano, la Disponente può richiedere al Presidente del Tribunale, di indicare per la copertura provvisoria dell'Ufficio una

persona da identificarsi fra l'elenco dei dottori commercialisti, ragionieri o avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali di Bologna. Tale carica provvisoria non potrà essere ricoperta per un tempo superiore a 6 mesi.

29.4 Revoca del Guardiano

29.1 Il Guardiano può essere revocato solo per gravi negligenze in relazione agli scopi di questo Trust su istanza della Disponibile o del Trustee con ricorso – o atto equipollente -al Presidente del Tribunale di Bologna.

29.2 L'istante deve obbligatoriamente indicare il nome del successore nella carica la cui designazione è rimessa però alla scelta insindacabile del Presidente del Tribunale di Bologna e qualora il Presidente del Tribunale rifiutasse tale nomina si applicherà l'**art.28.6**

29.bis Compenso del Guardiano

29.bis.1 Il compenso del Guardiano, posto a carico dei Beni in Trust, sarà stabilito in base alla tariffa nazionale in vigore per la professione dei dottori commercialisti. Tale compenso è da corrisponderci in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre di ciascuna annualità ed entro il termine di 7 giorni decorrenti dall'invio della nota da Parte del Guardiano.

29.bis.2 Laddove succeda al Guardiano qui contestualmente nominato un nuovo Guardiano che non sia iscritto ad un albo professionale che adotti una relativa tariffa professionale, il compenso sarà determinato da chi ha diritto di procedere alla sua nomina.

29.bis.3 Ogni spesa sostenuta dal Guardiano per l'adempimento delle sue funzioni è a carico del Trust e il Guardiano invierà un rendiconto delle spese sostenute a mezzo raccomandata al Trustee il quale dovrà rimborsargliele contestualmente al pagamento del compenso di cui all'**art.29.bis.1**. Di tale pagamento, con i relativi rimborsi, si dovrà dare menzione nel Libro Degli Eventi.

Parte V: Cessazione del Trust ed assegnazione finale - ultrattività del Trust rispetto all'esistenza della Disponibile

30. Cessazione del Trust per spirare del termine ventennale di durata di cui all'art.7.1

30.1 Allo spirare del ventesimo anno dalla data della istituzione di questo Trust, il Trustee è obbligato a immediatamente trasferire i Beni in Trust, nella consistenza che avranno conseguito a detta data, detratte le spese del Trust, come previsto in questo atto, alla Disponibile e con tale trasferimento questo Trust si intenderà ad ogni effetto cessato.

30.2 Entro il termine perentorio di giorni 90 decorrenti dallo spirare del termine di cui all'**art.30.1**, la Disponibile può determinarsi ad istituire un nuovo Trust che persegua il medesimo scopo di questo Trust, dandone comunicazione a mezzo raccomandata al Trustee e al Guardiano.

30.3 Laddove la Disponibile dovesse decidere di procedere all'istituzione di un Nuovo Trust, secondo i termini dell'**art. 30.2**, la stessa dovrà provvedere a tale istituzione, prima dello spirare del

termine di cui all'art. 30.1, trasferendo all'interno di detto Nuovo Trust, una somma di danaro iniziale non superiore al 10 % del valore dei Beni in Trust che risultano segregati all'interno di questo Trust a detta data. Ugualmente, in tale ipotesi, la Disponibile dovrà dare comunicazione scritta a mezzo raccomandata al Trustee di questo Trust, ed al Trustee del Nuovo Trust istituito, affinché il primo trasferisca al secondo, con le modalità che il secondo indicherà, i Beni in Trust allo spirare del termine di cui all'art. 30.1

31. Cessazione del Trust per verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 7.2 lett. a)

31.1 Laddove il Guardiano esibisca al Trustee la dichiarazione in originale emessa dalla Banca a ciò titolata nella quale risulti l'avvenuta liberazione della Disponibile dall'obbligazione fidejussoria di cui in premessa, il Trustee è obbligato a immediatamente trasferire i Beni in Trust, nella consistenza che avranno conseguito a detta data, detratte le spese del Trust, come previsto in questo atto, alla Disponibile e con tale trasferimento questo Trust si intenderà ad ogni effetto cessato.

31.2 E' facoltà del Guardiano indicare persona, società o Ente diverso dalla Disponibile, alla quale il Trustee dovrà trasferire i Beni in Trust al verificarsi dell'ipotesi di cui all'art.31.1 ed in tale caso tale indicazione dovrà essere motivata compiutamente, dovrà risultare per iscritto e dovrà essere consegnata al Trustee contestualmente all'esibizione allo stesso della dichiarazione liberatoria di cui all'art.31.1 ed altresì inviata a mezzo telegramma e successiva raccomandata anche alla Disponibile.

31.3 Il Trustee è obbligato, nel caso in cui riceva dal Guardiano una diversa designazione conformemente al disposto dell'art.31.2, a trasferire i Beni in Trust, nella consistenza che avranno conseguito a detta data, detratte le spese del Trust, come previsto in questo atto, a tale terzo designato dal Guardiano e con tale trasferimento questo Trust si intenderà ad ogni effetto cessato.

31.4 La Disponibile che intenda opporsi alla designazione indicata dal Guardiano di cui all'art.31.3, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione a mezzo telegramma, e successiva raccomandata, al Trustee e al Guardiano entro il termine di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte sua del telegramma di cui all'art.31.1.

31.5 Al verificarsi dell'ipotesi di cui all'31.3, e quindi non appena ricevuto dalla Disponibile il telegramma di cui al predetto articolo, il Trustee è obbligato a rimettere la decisione all'Autorità Giudiziaria, con spese di giudizio e carico dei Beni in Trust, salva la soccombenza giudiziale, rimettendo all'Autorità adita la decisione in ordine alla gestione dei Beni in Trust, fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa.

32. Cessazione del Trust per verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 7.2 lett. b)

32.1 Laddove il Guardiano, o la Disponibile, esibiscano al Trustee la dichiarazione scritta, o atto equipollente purchè scritto, portante l'intimazione della Banca a ciò titolata, ad escutere nei

confronti della Disponente la fideiussione di cui in premessa, il Trustee è obbligato a immediatamente convocare avanti a sé, entro 3 giorni successivi a tale esibizione, sia il Disponente sia il Guardiano a mezzo telegramma in cui indichi due date, che non vadano oltre i 10 (dieci) giorni ulteriori, precisando che laddove in caso di seconda convocazione una delle due parti non sia presente, o siano assenti entrambe, lo stesso procederà come **agli artt.32.2.3.4.e 5.**

32.2 Laddove il Trustee, nell'ipotesi di cui all'**art.32.1**, veda alla data della prima convocazione avanti a sé una sola delle Parti convocate, o nessuna di esse, è obbligato a rinviare alla seconda convocazione indicata nel telegramma di cui all'articolo suddetto

32.3 Laddove il Trustee, nell'ipotesi di cui all'**art.32.1**, veda alla data della seconda convocazione avanti a sé, entrambe le parti convocate, lo stesso trasferirà nelle mani del Guardiano i Beni in Trust, nella consistenza che avranno conseguito a detta data, detratte le spese del Trust, come previsto in questo atto, e con tale trasferimento questo Trust si intenderà ad ogni effetto cessato.

32.4 Laddove il Trustee, nell'ipotesi di cui all'**art.32.1**, veda alla data della seconda convocazione avanti a sé, solo la Disponente, lo stesso trasferirà nelle mani della stessa i Beni in Trust, nella consistenza che avranno conseguito a detta data, detratte le spese del Trust, come previsto in questo atto, e con tale trasferimento questo Trust si intenderà ad ogni effetto cessato.

32.5 Laddove il Trustee, nell'ipotesi di cui all'**art.32.1**, veda alla data della seconda convocazione avanti a sé, solo il Guardiano, o nessuna parte, lo stesso Trustee è obbligato a rimettere la decisione all'Autorità Giudiziaria, con spese di giudizio a carico dei Beni in Trust, salva la soccombenza giudiziale, rimettendo all'Autorità adita la decisione in ordine alla gestione dei Beni in Trust, fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa.

32.bis Cessazione del Trust per verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 7.2 lett. c)

32.1.bis Laddove in pendenza di questo Trust, la Disponente dovesse fallire, il Trustee è obbligato a trasferire i Beni in Trust nella consistenza che avranno conseguito a detta data, detratte le spese del Trust, come previsto in questo atto, nella mani del Curatore Fallimentare nominato nel fallimento della Disponente dal Giudice Delegato e con tale trasferimento questo Trust si intenderà ad ogni effetto cessato.

32.ter - Ultrattività del Trust rispetto all'esistenza della Disponente.

Ferma la durata massima del Trust di cui all'art. 7, in caso di intervenuta liquidazione della Disponente e cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese, laddove si sia verificata un'ipotesi che, conformemente all'art. 7.2 lettera a) e b), avrebbe fatto sorgere un diritto della Disponente alla percezione dei Beni in Trust, il Trustee dovrà corrispondere e trasferire i Beni in Trust nella consistenza che avranno conseguito a detta data, detratte tutte le spese del Trust, come

previsto in questo atto, ai soci della Disponente nelle quote di loro pertinenza come risultano dal Bilancio finale di liquidazione.

Parte VI: Favore per il Trust

33. Favore per il Trust

33.1 Il Guardiano, il Trustee, l'Autorità Giudiziaria, i Presidenti degli Ordini Professionali, e i soggetti tutti che di volta in volta entreranno in contatto con questo Trust hanno il dovere di rammentare il secondo comma dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja di cui in premessa, contenente una esplicita norma di favore per il Trust e per i fini che esso persegue, ferme ovviamente le norme imperative ed i principi inderogabili del nostro ordinamento. Pertanto laddove alcune disposizioni di questo Trust rendano difficile la sua concreta operatività, il soggetto di volta in volta interessato sarà tenuto a trovare la soluzione migliore che faciliti il perseguimento degli scopi di questo Trust e la sua vigenza nel tempo.

33.2 Laddove quindi, con particolare riferimento, alle modalità di designazione di nuovo Trustee o Guardiano, sorgano ostacoli operativi all'interno degli Albi professionali operanti all'interno della circoscrizione di Bologna, l'interessato potrà scegliere altra circoscrizione sul territorio italiano.

f.to

f.to GIUSEPPE CHIEFFO

f.to

N. 49256 di rep.not.

Matrice N. 14416

L'anno duemilatre in questo giorno di lunedì ventidue del mese di dicembre

22 dicembre 2003

In Bologna, Piazza San Domenico n. 9.

Certifico io sottoscritto dott. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, essere vere ed autentiche le firme apposte in calce ed a margine alla privata scrittura che precede dai signori:

_____, nato a _____ il _____ e residente in _____ frazione _____,

Via _____ n. _____, Amministratore Unico, legale rappresentante della "

_____. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in _____ Via _____ n. _____, autorizzato dal vigente statuto sociale

CHIEFFO GIUSEPPE, nato a Bologna il 26 ottobre 1947, professionista, Consigliere Delegato e legale rappresentante della "SOFIR TRUSTS COMPANY srl" con sede legale in Bologna Via Ugo Bassi n. 7, ivi domiciliato per la carica, autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21 maggio 2001

- , nato a il ' e residente in di . Via

n. , professionista, della cui identità personale, qualifica, poteri e piena capacità di agire io Notaio sono certo e ciò attesto per avere detti signori firmato in mia presenza, previa concordata rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testi in questo atto.

f.to FABRIZIO SERTORI - Notaio -